

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 1966

(48^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORNAGGIA MEDICI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Modifiche alle leggi 27 ottobre 1963, numero 1431, e 16 agosto 1962, n. 1303, sul riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare » (1868-B) (D'iniziativa del senatore Zenti) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 497, 499, 505
ANGELILLI	505
DARÈ	498
GUADALUPI, Sottosegretario di Stato per la difesa	498, 499
PALERMO	498
PIASENTI, relatore	498

La seduta è aperta alle ore 10,50.

Sono presenti i senatori: Albarello, Angelilli, Arnaudi, Cagnasso, Carucci, Celasco, Cornaggia Medici, Darè, De Dominicis, Giorgi, Maggio, Palermo, Piasenti, Roffi, Rosati, Traina, Vallauri e Zenti.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Guadalupi.

ANGELILLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Zenti: « Modifiche alle leggi 27 ottobre 1963, n. 1431, e 16 agosto 1962, n. 1303, sul riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare » (1868-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Zenti: « Modifiche alle leggi 27 ottobre 1963, n. 1431, e 16 agosto 1962, n. 1303, sul riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

P I A S E N T I, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Camera dei deputati ha apportato due ordini di modifiche al testo del disegno di legge da noi approvato nella seduta del 9 novembre scorso.

Tali modifiche sono di carattere tecnico là dove si riferiscono al meccanismo di avanzamento (il quale ha subito alcuni miglioramenti che, peraltro, non determinano maggiori oneri finanziari) e di carattere formale là dove prevedono una migliore formulazione dell'articolo concernente la copertura dell'onere finanziario comportato dal provvedimento.

Va rilevato subito che nel testo trasmessi dall'altro ramo del Parlamento gli articoli del provvedimento si sono ridotti a 15, ossia uno di meno di quelli da noi approvati. Ciò è dovuto al fatto che, nell'ambito delle ricordate modifiche al meccanismo di avanzamento, la Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 2 del nostro testo.

Per quanto concerne l'articolo che prevede la copertura della spesa, ed in particolare la copertura dell'onere previsto per il 1967, la Camera dei deputati ha ritenuto di sostituire il richiamo generico, contenuto nel testo del Senato, al capitolo corrispondente al capitolo 3042 del bilancio 1966, facendo invece esplicito riferimento al capitolo 2039 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1967, capitolo che riguarda spese per manutenzione macchinari, utensili e attrezzature per il funzionamento delle officine, per depositi e magazzini di materiali speciali, per acquisto di materiale di consumo, nonché per minuto mantenimento del materiale speciale di aeronautica. La disponibilità del suddetto capitolo per l'anno finanziario 1967 sarebbe di lire 342 milioni, con una diminuzione, quindi, di 439 milioni rispetto ai 781 milioni del 1966. È uno stanziamento, comunque, più che sufficiente per consentire la riduzione di 12.100.000 lire, spesa prevista in conseguenza dell'applicazione del provvedimento in discussione per l'anno 1967.

Pertanto, tenuto conto delle considerazioni di fondo fatte in occasione della precedente discussione e condivise dalla grande maggioranza della nostra Commissione, nonché del fatto che le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati non alterano minimamente la sostanza del provvedimento, il relatore chiede alla Commissione l'approvazione del disegno di legge nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento.

D A R È. Il mio Gruppo ha già espresso parere favorevole su questo disegno di legge nella seduta del 9 novembre scorso. Mi sono premurato di leggere il resoconto della seduta della Commissione difesa della Camera dei deputati ed ho potuto constatare che le considerazioni del nostro relatore, senatore Piasenti, sono perfettamente rispondenti alle decisioni adottate dall'altro ramo del Parlamento. Per tutti questi motivi il Gruppo socialista rinnova l'avviso favorevole all'approvazione del disegno di legge in discussione.

P A L E R M O. Il Gruppo comunista non ha nulla da aggiungere alle considerazioni fatte in occasione della precedente discussione, che rinnova, ivi compresa la riserva relativa all'esigenza dell'organica revisione della legislazione sull'avanzamento.

G U A D A L U P I, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Desidero fare alcune considerazioni su un aspetto particolare del provvedimento, che ritengo valgano non soltanto per il disegno di legge in discussione, ma anche per altri provvedimenti del genere.

In buona sostanza, il Senato aveva in precedenza approvato un articolo concernente la copertura finanziaria della spesa, il quale prevedeva, per l'anno finanziario 1967, la copertura della spesa di lire 12 milioni e 100 mila con riduzione del capitolo di bilancio corrispondente a quello in precedenza indicato per il 1966. In realtà, tale formulazione non è stata giudicata idonea dalla Commissione bilancio della Camera, che ha chiesto che fosse fatto specifico riferimento al capitolo 2039 del bilancio 1967, corrispondente al capitolo 3042 dell'eserci-

zio 1966. Gli è che, per effetto della unificazione in atto presso il Ministero della difesa, lo stato di previsione della spesa del suddetto dicastero ha subito dei mutamenti: i capitoli sono stati diversamente denominati, alcuni sono stati suddivisi, altri fusi, per cui il capitolo 3042 del bilancio 1966 è divenuto il capitolo 2039 del bilancio 1967.

Esistono, evidentemente, differenti criteri di valutazione, sotto questo profilo, da parte delle Commissioni finanziarie dei due rami del Parlamento. Nel caso particolare, comunque, è certo che se fin dall'inizio fosse stato precisato il capitolo di spesa da ridurre per l'anno finanziario 1967, probabilmente il provvedimento avrebbe già concluso il suo corso parlamentare.

P R E S I D E N T E . La Commissione bilancio della Camera dei deputati ha potuto precisare il capitolo del bilancio 1967 corrispondente al capitolo 3042 dell'anno finanziario 1966, in quanto il bilancio di previsione per il 1967 si trova tuttora all'esame di quel ramo del Parlamento, mentre il Senato non ne ha ancora potuto ufficialmente prendere visione.

Peraltro, faccio rilevare all'onorevole Guadalupi, espertissimo parlamentare e uomo di governo, come non sia esclusa la possibilità che la stessa Camera dei deputati o, successivamente, il Senato modificano il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1967, inserendovi nuovi capitoli o sopprimendo taluni di quelli esistenti, di modo che la Commissione bilancio si verrebbe a trovare nella situazione di aver suggerito, per il disegno di legge in esame, un capitolo che potrebbe, nella numerazione, non più corrispondere al 3042 del 1966.

Pertanto, a mio avviso, l'indicare genericamente il capitolo di bilancio per il 1967, corrispondente al 3042 del 1966, è usare una formulazione che ha comunque validità, mentre precisare il numero del capitolo corrispondente, attingendolo ad un disegno di legge, che non ha ancora avuto i crismi dell'approvazione definitiva, può significare far riferimento ad un qualche cosa che potrebbe essere modificato.

G U A D A L U P I , *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Ho voluto soltanto porre in evidenza come ci sia stata una difformità di giudizio, a questo riguardo, tra la Commissione finanze e tesoro del Senato e la Commissione bilancio della Camera dei deputati. D'altro canto, la stessa Commissione bilancio della Camera dei deputati, neanche a farlo apposta, nella seduta di ieri pomeriggio, ha espresso un avviso contrastante con quanto aveva in precedenza detto per questo provvedimento, e precisamente in ordine al disegno di legge che riguarda gli ufficiali medici, già approvato da questa Commissione del Senato, nel quale si ripete la dizione « capitolo corrispondente ». Tale disegno di legge è stato approvato dalla Camera dei deputati conservando tale dizione generica, per cui si può anche legittimamente avanzare la preoccupazione che vi siano degli umori variabili a seconda dell'entità o dell'indirizzo della spesa.

Per quanto concerne il merito del disegno di legge in discussione, la Camera dei deputati ha apportato soprattutto una modifica la cui opportunità era già stata ventilata dal Senato, ma che era stata volutamente accantonata per la comune preoccupazione di non ritardare l'iter del provvedimento: si sono volute elevare, per il Corpo di commissariato, ruolo amministrazione, a 6 all'anno le unità, nel grado di maggiore, eventualmente promovibili.

Debbo dare atto alla Commissione difesa del Senato di avere anch'essa, anticipando la Commissione difesa dell'altro ramo del Parlamento, proposto che fosse soddisfatta la necessità prospettata dal Corpo di commissariato, ruolo amministrazione.

Concludo esprimendo il ringraziamento del Governo al Presidente ed all'intera Commissione per il notevole contributo dato al varo di un provvedimento che entrerà in vigore proprio nel momento in cui la Commissione di avanzamento inizia il suo difficile lavoro di valutazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

4^a COMMISSIONE (Difesa)48^a SEDUTA (30 novembre 1966)

Passiamo ora alla discussione e alla votazione degli articoli nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Art. 1.

La tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, nella parte relativa agli ufficiali del ruolo naviganti normale, è modificata come segue:

a) l'aliquota dei generali di divisione aerea non ancora valutati da ammettere annualmente a valutazione è fissata in 1/2;

b) negli anni 1966, 1967, 1968 e 1969 il numero dei tenenti colonnelli da ammettere annualmente a valutazione è fissato in 1/5 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo;

c) per gli anni 1967, 1968 e 1969 il numero delle promozioni tabellari al grado di maggiore dei capitani è fissato in 50 unità all'anno;

d) il numero dei capitani da ammettere annualmente a valutazione è fissato in 1/10 dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo, salvo il disposto di cui all'articolo 8 della legge 27 ottobre 1963, numero 1431.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la dizione delle lettere b) e d), che è stata modificata dalla Camera dei deputati.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 1, con le modificazioni testè approvate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 del testo approvato dal Senato e soppresso dalla Camera dei deputati:

«È abrogato l'articolo 8 della legge 27 ottobre 1963, n. 1431 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la soppressione di tale articolo.

(È approvata).

Anche gli articoli 2 e 3 (già 3 e 4 del testo del Senato) sono stati modificati dalla Camera dei deputati. Ne do lettura.

Art. 2.

La tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, nella parte relativa al ruolo ufficiali medici, è modificata come segue:

a) il numero delle promozioni tabellari al grado di maggiore generale è fissato, a decorrere dal 1° gennaio 1966, in una unità all'anno;

b) per l'anno 1966 il numero delle promozioni tabellari al grado di colonnello è raddoppiato. Per completare le promozioni per detto anno si procede alla formazione di apposito quadro di avanzamento, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa nuova valutazione di tutti i tenenti colonnelli in ruolo compresi nella aliquota già determinata al 31 ottobre 1965;

c) fino a quando la consistenza numerica degli ufficiali inferiori non abbia raggiunto i 4/5 di quella prevista dall'organico, l'aliquota dei capitani non ancora valutati da ammettere a valutazione per l'avanzamento a scelta è calcolata sul numero dei posti in organico degli ufficiali inferiori diminuito dei capitani valutati.

Poichè nessuno domanda di parlare, pongo in votazione la dizione delle lettere b) e c), che è stata modificata dalla Camera dei deputati.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 2, già 3 del testo del Senato, con le modificazioni testè approvate.

(È approvato).

Art. 3.

La tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, nella parte relativa al ruolo naviganti speciale, è modificata come segue:

« Fino a quando la consistenza numerica degli ufficiali inferiori non abbia rag-

4^a COMMISSIONE (Difesa)48^a SEDUTA (30 novembre 1966)

giunto i 4/5 di quella prevista dall'organico, l'aliquota dei capitani non ancora valutati da ammettere a valutazione per l'avanzamento a scelta è calcolata sul numero dei posti in organico degli ufficiali inferiori diminuito dei capitani valutati ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la dizione della seconda parte dell'articolo, che è stata modificata dalla Camera dei deputati.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 3, già 4 del testo del Senato, con la modificazione testè approvata.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 4, 5 e 6, già articoli 5, 6 e 7 del testo del Senato, non modificati dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

La tabella annessa alla legge 16 agosto 1962, n. 1303, è sostituita, nella parte relativa agli ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, dalla tabella annessa alla presente legge.

Art. 5.

Il numero delle promozioni annuali dei tenenti colonnelli del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, stabilito dalla tabella annessa alla presente legge, è fissato, per gli anni 1967, 1968 e 1969, in 6 unità annuali. Per effettuare dette promozioni l'aliquota dei tenenti colonnelli non ancora valutati da ammettere a valutazione è fissata in 16 unità all'anno, in deroga a quanto stabilito dalla predetta tabella.

Art. 6.

Le eccedenze risultanti nel grado di maggiore del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, in dipendenza della riduzione dell'organico, quale fissato dall'unità tabella, sono riassorbite con promozioni al grado superiore di altrettanti

maggiori sotto la data di entrata in vigore della presente legge.

Do lettura dell'articolo 7, già articolo 8 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 7.

Le eccedenze risultanti nel grado di tenente colonnello del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, in dipendenza della riduzione dell'organico, quale fissato dall'unità tabella, e delle promozioni di cui all'articolo 6, sono riassorbite, a partire dal 31 dicembre 1966, unicamente mediante collocamenti in soprannumero da disporsi ai sensi e per gli effetti del quarto comma dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189, nella misura di sette unità per ciascuno degli anni 1966, 1967 e di sei unità per l'anno 1968 in più rispetto a quelle da collocare in soprannumero per la formazione delle necessarie vacanze organiche.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 8 e 9, già articoli 9 e 10 del testo del Senato, non modificati dalla Camera dei deputati:

Art. 8.

Le eccedenze risultanti nel grado di colonnello del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, per effetto dell'aumento per anni 3 delle promozioni fisse dei tenenti colonnelli, saranno riassorbite con le vacanze organiche che si formeranno, in detto grado, per le cause previste dalle lettere *b*), *c*), *e*), dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, nonchè con il collocamento in soprannumero, ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189, a partire dal 31 dicembre 1969, di un colonnello all'anno in più rispetto a quelli da collocare in soprannumero per la formazione delle necessarie va

4^a COMMISSIONE (Difesa)48^a SEDUTA (30 novembre 1966)

canze organiche. Di tali eccedenze non si terrà conto ai fini della determinazione delle aliquote di ruolo per la valutazione fino al 30 ottobre 1969.

Art. 9.

Per gli anni 1967, 1968 e 1969 il numero delle promozioni fisse stabilite dalla tabella annessa alla legge 16 agosto 1962, n. 1303, per i capitani del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, è fissato in 10 unità all'anno da disporsi con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, anche se non esistono vacanze organiche. L'aliquota dei capitani non ancora valutati da ammettere a valutazione per le predette promozioni è di nove unità per ciascuno dei primi due anni; per il terzo anno l'aliquota stessa sarà formata con tutti i capitani aventi una anzianità di servizio permanente effettivo non inferiore ai 25 anni.

Do lettura dell'articolo 10, già articolo 11 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 10.

Le eccedenze organiche esistenti nel grado di maggiore del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, in servizio permanente effettivo, all'entrata in vigore della presente legge e quelle derivanti dalla applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 9, saranno riassorbite con le vacanze che si formeranno a qualsiasi titolo e di esse non si terrà conto nella determinazione delle aliquote di ruolo per la valutazione dei tenenti colonnelli.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 11, già articolo 12 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 11.

Negli anni 1967, 1968 e 1969 le promozioni dei maggiori del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, sono fissate, con decorrenza 31 dicembre, in sei unità all'anno, oltre a quelle eventualmente disponibili, prima di tale data, per effetto di vacanze createsi a qualsiasi titolo nel grado di tenente colonnello.

Delle suddette sei promozioni, quattro saranno disposte collocando in soprannumero altrettanti tenenti colonnelli ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189, e due in eccedenza all'organico.

Le eccedenze organiche derivanti dalle promozioni di cui al comma precedente saranno riassorbite con le vacanze che si formeranno a qualsiasi titolo nel grado di tenente colonnello, a partire dal 1° gennaio 1970.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 12, già articolo 13 del testo del Senato, non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 12.

Alla colonna 3 della tabella annessa alla legge 16 agosto 1962, n. 1303, nella parte relativa al Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, in corrispondenza del grado di tenente, il testo è sostituito, con effetto dal 1° gennaio 1967, dal seguente:

« 4 anni quale gestore di cassa di un ufficio amministrativo di Ente senza funzionario delegato oppure quale addetto al servizio contabile presso Ente centrale o territoriale o periferico ».

Do lettura degli articoli 13 e 14, già articoli 14 e 15 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 13.

Le aliquote di valutazione già formate alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullate e nuovamente determinate, con riferimento al 31 ottobre 1966, ai sensi dei precedenti articoli.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 14.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, calcolato per il corrente esercizio in lire 870.000, verrà provveduto con riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 3042 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1966.

Alla copertura dell'onere per l'anno finanziario 1967, calcolato in lire 12.100.000, verrà provveduto con riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 2039 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il secondo e terzo comma dell'articolo, che sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 14, con le modificazioni testè approvate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 15, già articolo 16 del testo del Senato, non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 15.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Do infine lettura della tabella allegata, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

TABELLA

Grado	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6
RUOLO COMMISSARIATO					
Ten. Gen. . .	—	—	1	—	—
Magg. Gen. . .	scelta	—	3	1 ogni 4 anni (b)	tutti
Colonnello . .	scelta	1 anno quale direttore di commissariato di Regione aerea od incarico equipollente	27	1 ogni anno	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Ten. Col. . .	scelta	2 anni quale capo di un ufficio di una direzione di commissariato di Regione aerea o incarico equipollente anche se compiuti in tutti o in parte nel grado di maggiore	67	4	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore . .	anzianità	—	34	—	—
Capitano . .	scelta	2 anni quale capo ufficio amministrativo di aeroporto o incarico equipollente, superare gli esami	116	8 o 9 (c)	1/12 della somma dei capitani non ancora valutati e dei tenenti in ruolo (d)
Tenente . . .	anzianità	3 anni in un ufficio amministrativo di aeroporto o incarico equipollente	72	—	—

(a) Le frazioni di unità sono riportate nell'anno successivo.

(b) Salvo il disposto dell'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

(c) Ciclo di 2 anni: 8 promozioni il primo anno 9 il secondo anno.

(d) Fino a quando la consistenza numerica degli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo non abbia raggiunto i 4/5 di quella prevista dall'organico l'aliquota dei capitani non ancora valutati da ammettere a valutazione è calcolata sul numero dei posti di organico degli ufficiali inferiori diminuito dei capitani già valutati.

4ª COMMISSIONE (Difesa)

48ª SEDUTA (30 novembre 1966)

Poichè nessuno domanda di parlare, la metto ai voti.

(È approvata).

A questo punto, onorevoli colleghi, mi corre l'obbligo, scaturente dal cuore, di rivolgere, in particolare ai piloti di aerei ad ala fissa e mobile, i quali, anche durante le recenti alluvioni, si sono tanto prodigati a favore di popolazioni così duramente colpite, l'espressione della mia particolare gratitudine e della mia stima per quanto, anche in pace, compiono per il bene comune.

A N G E L I L L I. Mi associo alle nobili parole testè pronunciate dall'onorevole Presidente.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, quale risulta con le modificazioni approvate.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,05.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari